INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3-bis

Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016

. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e alla ripresa economica" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo".

Versione in vigore dal 12 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3
Capo	I — Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi/art-3-bis-risorse-per-la-ripresa-economica-dei-territori-colpiti-dal-sisma-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it